



## Deduzione per l'assistenza ai figli

LIG 36 I

LIFD 33 III

### 1. PANORAMICA DELLA DEDUZIONE PER L'ASSISTENZA AI FIGLI: PF 2022 – 2026

	PF 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
<b>Cantone</b>	Deduzione generale max. fr. 10'300.–	Deduzione generale max. fr. 10'600.–	Deduzione generale max. fr. 10'600.–	Deduzione generale max. fr. 10'900.–	Deduzione generale max. fr. 27'300.–
<b>Confederazione</b>	Deduzione generale max. fr. 10'100.–	Deduzione generale max. fr. 25'000.–	Deduzione generale max. fr. 25'500.–	Deduzione generale max. fr. 25'800.–	Deduzione generale max. fr. 25'800.–

Nel testo seguente viene impiegata la deduzione valida per il **periodo fiscale 2025**.

### 2. DEDUZIONE GENERALE

I costi per l'assistenza ai figli non sono considerate spese professionali, anche se questa assistenza viene svolta da terzi a seguito dell'assenza, dettata da ragioni professionali, dei genitori (TF 10.12.2004, 2A.681/2004). Per questi esborsi è però possibile far valere la deduzione generale ai sensi dell'art. 36 lett. I LIG risp. Art. 33 cpv. 3 LIFD. Ciò significa da un lato che – contrariamente alle deduzioni sociali – l'entità di questa deduzione non si basa sulla situazione esistente al termine del periodo fiscale risp. dell'assoggettamento. Dall'altro, i costi effettivi devono essere comprovati.

Nel caso dei costi per l'assistenza ai figli trattasi di una fattispecie che riduce l'incidenza delle imposte. In virtù della **regola generale dell'onere probatorio** nel diritto tributario il contribuente deve esibire la prova delle spese sostenute. Il contribuente deve pertanto allegare alla dichiarazione fiscale una distinta dei costi per l'assistenza ai figli indicando i beneficiari dei versamenti. Inoltre, il contribuente deve indicare ogni volta il motivo per l'assistenza ai figli svolta da terzi. Per l'Amministrazione delle imposte deve risultare chiaramente se la deduzione per l'assistenza ai figli è effettivamente giustificata. Il contribuente è dunque tenuto a indicare per quale dei motivi previsti dalla legge (attività lucrativa, incapacità di guadagno, formazione) non ha potuto occuparsi personalmente dell'assistenza ai figli. Se non viene addotta questa prova, la deduzione non viene accordata.

La retribuzione costituisce, per chi la percepisce, reddito imponibile.

### 3. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA DEDUZIONE

Il presupposto per la deduzione delle spese comprovate per l'assistenza ai figli (Cantone: max. 10'900 franchi; Confederazione: max. 25'800 franchi) è che cumulativamente:

- il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni;
- il figlio viva in comunione domestica con il genitore che provvede al suo sostentamento;
- le spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente. I coniugi non separati legalmente o di fatto possono far valere le spese per l'assistenza ai figli se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa. La deduzione per l'assistenza ai figli non viene concessa solo in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, bensì anche nei casi in cui solo uno dei genitori svolga un'attività lucrativa e l'altro sia inabile al lavoro, oppure nei casi in cui uno di loro sia in formazione e non sia in grado di occuparsi dell'assistenza dei figli. Se entrambi i coniugi lavorano negli stessi orari al 50% e se per questo risultano loro delle spese per l'assistenza ai figli, essi possono dedurre queste spese fino all'importo massimo. Le spese per l'assistenza svolta da terzi che risultano al di fuori dell'orario di lavoro o di formazione effettivo dei genitori, ad esempio per una baby-sitter alla sera o durante attività nel tempo libero, non possono essere dedotte. Simili spese, che risultano ai genitori in seguito all'organizzazione del loro tempo libero, vanno qualificate quali spese di sostentamento non deducibili.

Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate per la cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l'effettiva cura. Se nella cura prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 relativo alla legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009, pag. 4766). Le spese per l'assistenza da parte dei genitori stessi non sono deducibili (TF 3.3.2010, 1C\_161/2009).

In caso di **genitori** non tassati congiuntamente (separati, divorziati, non coniugati) **senza economia domestica comune**, di principio ha diritto alla deduzione delle spese per l'assistenza ai figli il genitore che vive con il figlio e che si occupa del suo sostentamento. Il presupposto è che il genitore svolga un'attività lucrativa, sia incapace al guadagno e al contempo incapace di provvedere all'assistenza oppure segua una formazione. Se vi è una **custodia alternata**, ogni genitore può dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo. Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un'altra suddivisione. In questo caso i genitori devono trovare un accordo. Spetta perciò ai genitori motivare e dimostrare una suddivisione diversa (Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.3.2 – 14.5.2.). Questa regolamentazione vale anche per **concubini senza figli comuni**.

I **concubini** che vivono **con i figli comuni** nella stessa economia domestica possono dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa, se sono in formazione oppure se sono incapaci al guadagno e al contempo incapaci di occuparsi dell'assistenza. Non ha importanza se esercitano l'autorità parentale congiuntamente o meno.